



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 14/10/2021

FATTO

Il ricorrente, intestatario di n. 2 buoni fruttiferi postali ordinari di £ 5.000.000 ciascuno, emessi il 09/02/1989 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di essersi recato presso un ufficio dell'intermediario e di essere venuto a conoscenza che il valore di riscatto offerto era inferiore rispetto a quello determinato analiticamente dai titoli.

Evidenzia che per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno la liquidazione deve essere effettuata secondo le condizioni stampate sul retro del titolo poiché il timbro modificativo dei rendimenti nulla prevede con riguardo a tale periodo.

Il ricorrente chiede quindi "l'accoglimento della richiesta dando prevalenza a quanto risulta dal titolo per il periodo dal 20° al 30° anno, anche in adesione all'orientamento della giurisprudenza ordinaria [...] e dell'Arbitro Bancario [...] e conseguentemente ingiungendo all'Intermediario di liquidare l'importo così risultante al netto di quanto eventualmente già corrisposto" e il rimborso del contributo per la presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al petitum al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei BFP appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

L'intermediario chiede quindi:

"in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

Il ricorrente in sede di repliche richiama i principi espressi dalla decisione n. 13979/2007 delle Sezioni Unite e insiste per l'accoglimento del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "connotazioni contrattuali"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF». La controversia de qua rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Nello specifico, il Collegio osserva come oggetto del ricorso è l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, di n. 2 buoni fruttiferi della serie "Q" (emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciati su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Si evidenzia che sul retro dei buoni in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie "Q".

L'intermediario ha quindi applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Sul punto l'orientamento dei Collegi territoriali è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. In caso di sovrapposizione di timbrature, poi, la più recente posizione condivisa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dai Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie "Q", con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8141/2020).

Tuttavia, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Al riguardo, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. ex multis Coll. di Bari, decisione n. 7986/2020 e n. 5014/2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi rimborsare, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, i BFP in contestazione secondo i rendimenti originariamente riportati sul retro dei titoli.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS